

ALLEGATO A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003 N. 6, CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA, APPROVATO CON DPREG 13 APRILE 2004, N. 0124/PRES. COME MODIFICATO DAL DPREG 28 GIUGNO 2004, N. 0214/PRES.

Art.1

(Modifiche all'art.3 del DPReg.0124/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del DPReg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), come modificato dal DPReg. 28 giugno 2004, n. 0214/Pres., le parole:
<<in data successiva alla presentazione della domanda>> sono sostituite dalle seguenti:
<<successivamente alla presentazione della domanda>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del DPReg.0124/2004 è sostituito dal seguente:
<<3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia una impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società >>.

Art.2

(Modifiche all'art.7 del DPReg.0124/2004)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 del DPReg.0124/2004 è sostituita dalla seguente:
<<e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), non superiore a 9.900,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 11.600,00 euro se composte da due o più soggetti;>>
2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 del DPReg.0124/2004 è sostituita dalla seguente:
<<f) famiglie monoreddito, quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;>>

Art.3
(Sostituzione dell'art. 8 del DPRReg.0124/2004)

1. L'articolo 8 del DPRReg.0124/2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8
(Requisiti dei beneficiari)

1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
- b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
- c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;
- d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a 29.000,00 euro;
- e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore all'importo di 58.900,00 euro;
- f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e), possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.
3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 9, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d), e dal comma 6 relativamente ai requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f).
5. Al fine dell'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera d):
 - a) in caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'articolo 9, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;
 - b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escono dai nuclei familiari di appartenenza, quali definiti dall'articolo 9, composti da più persone, per contrarre matrimonio o convivere more uxorio, sulla somma dei due indicatori ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante è diviso per il parametro 1,57;
 - c) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'articolo 9, composto da più persone, al suo indicatore ISEE è applicata una riduzione pari al 20 per cento;
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 in caso di domanda presentata dai soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'articolo 9, composto da più persone, i requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f), sono richiesti in capo ai soli richiedenti.
7. Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera d).
9. Per i richiedenti emigrati residenti all'estero con il proprio nucleo familiare, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e).>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'art.9 del DPRReg.0124/2004)

1. L'articolo 9 del DPRReg.0124/2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Composizione del nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come inserito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.>>.

Art.5

(Modifica all'art.13 del DPRReg.0124/2004)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del DPRReg.0124/2004 è inserito il seguente:
<<4 bis) I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici titolari dell'immobile oggetto dell'intervento.>>

Art.6

(Modifica all'art.18 del DPRReg.0124/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 del DPRReg.0124/2004 sono soppresse le parole: <<avvio della procedura di>>.

Art.7

(Modifica all'art. 19 del DPRReg.0124/2004)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del DPRReg.0124/2004 è sostituita dalla seguente:
<<b) la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante dei rapporti giuridici di cui all'articolo 3, comma 3.>>.

Art.8

(Modifica all'art. 24 del DPRReg.0124/2004)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del DPRReg. 0124/2004 le parole <<con riferimento alla data del decesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<con riferimento alla data dell'istanza di subentro;>>

Art. 9

(Sostituzione degli allegati 1, 8 e 12 del DPRReg.0124/2004)

1. Gli allegati 1, 8 e 12 del DPRReg.0124/2004 sono sostituiti rispettivamente dagli Allegati 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 10

(Disposizione transitoria)

1. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad applicarsi la disciplina previgente, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 8.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.